

Pubblicato il 02/12/2016

**N. 05379/2016 REG.PROV.CAU.**

**N. 05870/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5870 del 2016, proposto da Mariagrazia Aliberti, Monica Aloi, Annalisa Gargiulo, Maddalena Antichi, Carmela Baldassarre, Andreina Barbati, Gloria Barilari, Simonetta Barisano, Susanna Bonvicini, Emanuela Canali, Rosanna Capriglione, Carmela Catarinella, Morena Cecere, Roberta Cianfa, Angela Cipriano, Erminio Cipriano, Manuela Cirelli, Maria Sonia Colloca, Caterina Colombo, Francesca Cupiraggi, Teresa Curcio, Aida De Angelis, Valeria De Blasio, Antonella De Ianni, Paola De Piano, Jessica Fabbrizzi, Elisa Ferlino, Rosita Festante, Maria Teresa Fida, Marta Fioriti, Valentina Forgione, Rosa Gaeta, Perla Lucia Galbo, Daniela Galloni, Jlenia Gianferri, Silvia Graziosi, Daniela Iantosca, Michela Lanini, Patrizia Lapolla, Alessia Larossa, Alessandra Leo, Anna Maria Lo Conte, Teresa Longo, Alessandra Manfredi, Roberto Manfredi, Giorgia Marcacci, Valeria Marciello, Lucia Mascagni, Amelia Matera, Lilia Mayer, Barbara Musso, Silvana Michaela Musto, Maria Rosa Napoli, Annalisa Nigro, Rosella Pagnotta, Anna Maria Parodi, Mariella Pascucci, Cristina Pisano, Claudia Preziosi, Maria Teresa Prisco, Maria Ilaria Ramagini, Gina Rosato, Ilenia

Rossi, Chiara Salvagno, Rachele Sarno, Sara Sassu, Silvia Sbaragli, Maddalena Scioscia, Rosaria Spinelli, Luigia Stramaglio, Debora Tonlorenzi, Valeria Torta, Roberta Trapanese, Alice Turchetti, Stefania Vallerga, Alice Vannuccini, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Riommi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Ulpiano, 29;

Valeria Giuseppina Diana, Alessandra Esposito, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Riommi in Roma, via Ulpiano, 29;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III BIS, n. 2730/2016, resa tra le parti, nel giudizio n. r. g. 4612/2016, di rigetto dell'istanza cautelare avanzata dagli odierni appellanti nel giudizio proposto per l'impugnazione del decreto del Direttore generale del MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circ. min. 11 febbraio 1991, n. 27;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;

Visti il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 1° dicembre 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Domenico Naso, in dichiarata sostituzione dell'avv. Maurizio Riommi, per gli appellanti, ed Ettore Figliolia per il MIUR;

considerato che l'appello, a un primo esame, non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce di alcuni precedenti, anche recenti, della Sezione, sulla questione controversa (v. , da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1598 del 2016, con cui si sospende l'esecutività proprio della sentenza Tar Lazio n. 4253 del 2016 richiamata nella motivazione dell'ordinanza cautelare di rigetto qui appellata; v. anche le ordinanze cautelari della sezione nn. 4927, 4493, 4168 e 4160 del 2016; sent. Cons. Stato, VI, n. 7550 del 2009 e altre; “contra”, Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 5313/2016);

che, pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, va accolta l'istanza cautelare in primo grado (RGR n. 5870/2016) e, per l'effetto, le parti appellanti vanno ammesse al concorso con riserva.

Si dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

Si provvede sulle spese del doppio grado cautelare come segue: spese compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5870/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado, come da motivazione.

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

Provvede sulle spese del doppio grado cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Marco Buricelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Ermanno de Francisco**

**IL SEGRETARIO**